

FAQ – Fondo Pensioni

1 - Neo-assunti: Cosa devo fare per iscrivermi al Fondo?

All'interno del "Pacchetto di benvenuto", spedito a tutto il personale neo assunto, puoi trovare la modulistica necessaria che dovrai compilare e trasmettere al Fondo per operare l'iscrizione (è presente nel file "Fondo Pensioni BNL.zip" ed è composta dal modulo di consenso alla Privacy e dal modulo di adesione). Inoltre dovrai necessariamente compilare e trasmettere alla Direzione Risorse Umane (anche nel caso di non adesione al Fondo) la "dichiarazione di Previdenza Complementare in merito alla destinazione del TFR", corredata della documentazione prevista, in coerenza con la tua posizione individuale. Puoi trovare modulistica e vademecum esplicativo, nel file "TFR.zip", presente sempre nel citato "Pacchetto di benvenuto".

2 - Neo-assunti: Quali opzioni posso scegliere nella compilazione della domanda di adesione al Fondo?

Nel modulo di adesione al Fondo, ti vengono proposte tre possibilità di scelta:

- il versamento della sola contribuzione ordinaria
- il conferimento del TFR maturando
- il versamento della contribuzione ordinaria e il conferimento del TFR maturando

3 - Neo-assunti: Cosa comporta il versamento della sola contribuzione ordinaria?

Tale opzione, prevista esclusivamente per coloro che risultano già iscritti alla previdenza complementare anteriormente alla data del 29/4/1993, comporta il solo versamento mensile del 2% della propria retribuzione lorda, al quale si affianca un intervento da parte della Banca, pari al 4% di detta retribuzione.

4 - Neo-assunti: Cosa comporta il conferimento del TFR maturando?

Tale opzione comporta il riconoscimento, al Fondo, del solo TFR maturando in BNL; in questo caso, non è previsto alcun intervento contributivo da parte dell'Azienda.

5 - Neo-assunti: Cosa comporta il versamento della contribuzione ordinaria ed il conferimento del TFR maturando?

In questo caso, fermo restando per tutti il trasferimento dell'intero TFR maturando in BNL, il versamento della contribuzione ordinaria avviene, a seconda delle sezione di appartenenza e della tipologia di contratto, come segue:

- a) Iscritti sez. A (aperta a tutti coloro che abbiano anzianità di previdenza complementare, non riscattata, anteriore al 29/4/1993): versamento mensile del 2% della propria retribuzione lorda, al quale si affianca un intervento da parte della Banca, pari al 4% di detta retribuzione.
- b) Iscritti sez. B (aperta a tutti coloro che non abbiano anzianità di previdenza complementare, ovvero la abbiano successiva al 28/4/1993) con contratto:
 - a tempo indeterminato: versamento di un contributo pari al 2% della retribuzione mensile assunta a base per la determinazione del TFR, al quale va a sommarsi un intervento da parte della Banca pari al 4%, sempre della retribuzione annua assunta a base della determinazione del TFR.
 - a tempo determinato: versamento di un contributo pari al 2% della retribuzione mensile assunta a base per la determinazione del TFR; il contributo della Banca (4%) si attiverà solo al momento della eventuale trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, con effetto retroattivo.

- di apprendistato: il contributo da parte della Banca - per tutta la durata del contratto di apprendistato – sarà pari all'11% della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, a fronte del contributo dell'iscritto pari al solo 1% della stessa;

6 - Neo-assunti: Ci sono termini per provvedere all'iscrizione?

No, non esiste alcun termine perentorio per provvedere alla propria iscrizione al Fondo. Tuttavia se non si manifesta in modo "esplicito", entro i sei mesi dall'assunzione, la propria volontà in merito alla destinazione del TFR maturando in BNL, lo stesso per il valore maturato nei primi sei mesi, rimarrà in Azienda mentre quello maturato dal settimo mese in poi, verrà destinato al Fondo in modo "tacito". In questo caso sarai iscritto al Fondo, d'ufficio, con il versamento del solo TFR e lo stesso confluirà in un comparto a gestione prudenziale, con rendimenti comparabili a quelli del TFR lasciato in Azienda.

7 - Neo-assunti: Ho una precedente posizione di previdenza complementare, cosa posso fare?

Le precedenti posizioni di previdenza complementare possono:

- essere riscattate (se consentito dallo statuto del tuo vecchio Fondo) e, in questo caso, la tua anzianità di iscrizione alla previdenza complementare verrà ovviamente azzerata.
- essere mantenute presso il tuo vecchio Fondo; nel qual caso, per sommare la tua anzianità pregressa a quella maturata sul nostro Fondo, dovrai fornire una dichiarazione del tuo vecchio Fondo nella quale venga indicata la data di iscrizione nonché la conferma che non sia stato richiesto il riscatto.
- essere trasferite nel nostro Fondo, avanzando richiesta scritta al tuo vecchio Fondo e, per conoscenza, al nostro. A trasferimento avvenuto, sia la tua anzianità che l'ammontare della posizione saranno cumulate presso di noi.

8 - Neo-assunti: Ho mantenuto il mio TFR in Azienda, posso modificare la destinazione?

Chi ha optato per mantenere il proprio TFR in Azienda, può sempre (ed in qualsiasi momento) tornare sulla sua scelta e decidere di versare il proprio TFR (nota bene, maturando; in quanto il pregresso mantiene invece la sua destinazione originaria) alla previdenza complementare.. Soltanto la scelta di trasferire il proprio TFR ad una forma di previdenza complementare è irreversibile.

9 - Neo-assunti: Non ho espresso alcuna scelta nei sei mesi successivi all'assunzione, cosa succede ora?

La Legge prevede che tutti coloro che sono stati assunti o che lo verranno dal 1/1/2007 in poi, debbano effettuare la scelta della destinazione da dare al proprio TFR maturando, entro sei mesi dalla data di assunzione. Alla scadenza di detto termine scatta obbligatoriamente il conferimento del TFR alla previdenza complementare (Fondo Pensioni). In pratica, il valore maturato nei primi sei mesi, rimarrà in Azienda mentre quello maturato dal settimo mese in poi, verrà destinato al Fondo in modo "tacito". In questo caso avviene l'iscrizione d'ufficio al Fondo e il versamento, allo stesso, del solo TFR. Tale TFR confluirà in un comparto a gestione prudenziale, con rendimenti comparabili a quelli del TFR lasciato in Azienda. È comunque possibile richiedere all'Azienda, in qualsiasi momento, lo spostamento del proprio TFR dal comparto "conservativo/prudenziale" a quello "di gestione ordinaria" (non è ammesso invece il contrario).

10 - Posizione individuale: Come posso visualizzare la mia posizione presso il Fondo?

La visualizzazione della posizione presso il Fondo è possibile accedendo ad Echo'Net e seguendo il percorso:

- "Vita pratica";
 - "Fondo Pensioni Personale BNL", presente nella Sezione "Accessi rapidi" (a sinistra nella pagina);
- Una volta entrato nel sito, inserisci il tuo codice fiscale e clicca su accedi.

Nel Menù in alto a sinistra seleziona "Estratti Conto", per accedere alla scelta degli anni di riferimento. Fino a quando non viene pubblicato ed approvato l'esercizio in corso, l'ultimo E/C disponibile risulta essere quello dell'anno precedente; puoi comunque, a titolo puramente informativo, visualizzare il valore del versato dell'anno corrente, entrando nella sezione "Contribuzione". Tutti gli importi indicati in queste pagine, sono valori lordi.

11 - Anticipazioni: In quali casi posso chiedere anticipi al Fondo e quali documenti occorrono?

A decorrere dal 1° gennaio 2007, agli Iscritti è offerta la possibilità di conseguire in qualsiasi momento un'anticipazione fino al 75% della posizione individuale maturata per spese sanitarie, (conseguenti a situazioni gravi attinenti a sé, al coniuge o ai figli) a fronte di terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Decorsi 8 anni dall'iscrizione, agli Iscritti è offerta inoltre la possibilità di conseguire:

- un'anticipazione fino al 75% della posizione individuale maturata per:

a) acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli maggiorenni;

b) interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione, per il solo iscritto.

- un'anticipazione fino al 30% della posizione individuale maturata per la soddisfazione di ulteriori esigenze di carattere personale e familiare.

Le richieste di anticipazioni, redatte compilando in ogni sua parte il modulo relativo, devono essere inoltrate per posta presso la sede del Fondo.

12 - Anticipazioni: Dove posso visualizzare le somme richiedibili con l'anticipazione?

Puoi trovare le somme disponibili, accedendo da Echo'Net alla tua posizione personale presso il Fondo. e seguendo il percorso:

- "Vita pratica";

- "Fondo Pensioni Personale BNL", presente nella Sezione "Accessi rapidi" (a sinistra nella pagina);

Una volta entrato nel sito, inserisci il tuo codice fiscale e clicca su accedi.

Nella sezione "Anticipazione", puoi verificare la tua disponibilità evidenziata nelle sezioni "Ancora erogabile al 75%" ed "Ancora erogabile al 30%".

13 - Anticipazioni: Dove trovo la modulistica per richiedere l'anticipazione?

Puoi trovare la "Modulistica" per avanzare la richiesta collegandoti al sito www.fondopensionibnl.it, selezionando dal menù a sinistra le voci "prestazioni" e "anticipazioni". Nei moduli di richiesta, che dovrai scaricare a seconda della causale, sono menzionati i documenti da allegare (tutti in originale o in copia autenticata), Per la richiesta del 30% dello zainetto è prevista la sola compilazione del modulo.

14 - Anticipazioni: Qual è la tempistica e la tassazione prevista per gli anticipi?

La tempistica media per questo tipo di erogazioni è di due mesi (ad eccezione della richiesta per il 30%, per la quale è di 45gg), mentre la tassazione gravante sulle anticipazioni è mediamente tra il 23 e il 25% (il valore si stabilizza all'atto della liquidazione finale della prestazione, sulla base dell'aliquota IRPEF risultante in tale sede).

15 - Anticipazioni: Gli anticipi possono essere chiesti più volte?

In presenza dei requisiti richiesti per l'accesso e fin quando nella propria schermata delle "Anticipazioni" compare (nelle sezioni "Ancora erogabile al 75%" o "Ancora erogabile al 30%") un valore diverso da zero, tali valori residuanti sono sempre richiedibili come anticipazione.

16 - Anticipazioni: Perché ho ricevuto il CUD dal Fondo per un anticipo erogato lo scorso anno?

Il Fondo, come ogni Ente erogatore, è tenuto al rilascio di certificazione fiscale, quando, nel corso di un anno, eroghi un qualsiasi importo ad un contribuente. Il CUD emesso, quindi, rappresenta la certificazione fiscale degli importi riconosciuti nel corso dell'anno precedente e tale certificazione va conservata in caso di eventuali richieste da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Va tuttavia tenuto presente che gli importi certificati sono tutti compresi nella sezione "Indennità e somme soggette a tassazione separata" e, come chiaramente specificato nella sezione stessa, non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

17 - Contribuzione aggiuntiva: Posso effettuare versamenti aggiuntivi di contribuzione?

Sì, in qualsiasi momento e senza alcun limite d'importo, puoi decidere di aumentare la tua contribuzione alla previdenza complementare, che potrà essere effettuata a scelta:

- con addebito percentuale in busta paga (certificata l'anno successivo con CUD dalla Banca);
- con addebito in cifra fissa sul c/c (certificata l'anno successivo con dichiarazione del Fondo);
- con bonifico "una Tantum" al Fondo (certificata l'anno successivo con dichiarazione del Fondo).

18 - Contribuzione aggiuntiva: I versamenti aggiuntivi di contribuzione possono essere dedotti?

Sì, entro il limite annuo di deducibilità pari a €5.164,57=. Entro tale limite infatti, tutti i contributi versati alla previdenza complementare (gli ordinari, quelli versati dall'Azienda e gli eventuali aggiuntivi, a esclusione del TFR versato al Fondo) possono essere fiscalmente dedotti dal proprio reddito annuo. Puoi trovare dettagliate informazioni e la modulistica necessaria, accedendo dal sito www.fondopensionibnl.it alla sezione "Contribuzione" e poi "Aggiuntiva".

19 - Contribuzione aggiuntiva: Esistono benefici fiscali nel versamento di contribuzione aggiuntiva?

Sì, in quanto i versamenti di contribuzione alla previdenza complementare possono essere dedotti dal proprio reddito annuo, vale a dire che il valore di tali contributi, abbatte il proprio reddito imponibile ai fini IRPEF. Occorre ricordare che, come già indicato nella precedente FAQ, il valore massimo di contribuzione annualmente deducibile, non può comunque eccedere il limite di €5.164,57=, determinato dalla somma: dei contributi ordinari a carico del dipendente, più i contributi versati dal Datore di lavoro, più gli eventuali contributi aggiuntivi volontari (escluso dal computo il TFR versato al Fondo).

20 - Contribuzione aggiuntiva: Ho superato nell'anno il limite di deducibilità, che devo fare?

Se nel corso dell'anno precedente, l'ammontare dei contributi versati al Fondo ha superato il limite annuo consentito di €5.164,57=, non è prevista alcuna possibilità di ottenere ulteriori deduzioni fiscali, nella dichiarazione dei redditi. Tuttavia, la parte rimasta non dedotta, che dovrà essere comunicata al Fondo (con segnalazione firmata di pugno) entro il 31/12 dell'anno successivo, darà luogo, al momento dell'erogazione della prestazione finale, alla relativa presentazione esentasse (in pratica, le somme rimaste non dedotte, non concorreranno alla formazione dell'imponibile fiscale finale).

21 - Polizza invalidità e premorienza: Cos'è la polizza "invalidità e premorienza", stipulata dal Fondo?

Il Fondo ha sottoscritto con le Compagnie Generali ed Unipol, una convenzione in favore di tutti gli iscritti attivi, per la tutela dei rischi di premorienza ed invalidità permanente. Come stabilito

nell'art.26 dello Statuto del Fondo, al verificarsi dell'evento protetto (nel caso di invalidità, la stessa deve comportare la cessazione del rapporto di lavoro) è prevista l'erogazione di un capitale, correlato all'età e all'anzianità di servizio dell'iscritto. Il relativo onere viene determinato annualmente ed è sostenuto utilizzando una quota della contribuzione, in misura pari a circa lo 0,10% della massa retributiva annua di ciascun iscritto.

22 - Pensionandi: Sarò pensionato, quali prestazioni posso richiedere all'atto della cessazione?

Premesso che il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al raggiungimento dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio (pensione INPS) e con almeno 5 anni di partecipazione al Fondo, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con la Banca, avendo maturato i requisiti di cui sopra, l'iscritto può optare per:

- Mantenimento della posizione presso il Fondo
- Riscossione del capitale
- Erogazione di rendita
- Trasferimento posizione ad altra forma pensionistica complementare

In mancanza dell'esercizio di una delle opzioni sopra indicate, si rimarrà iscritti al Fondo in qualità di associati sino al momento di una diversa comunicazione.

23 - Pensionandi: Cosa comporta il mantenimento della posizione presso il Fondo?

L'iscritto ha la possibilità di mantenere la sua posizione presso il Fondo in qualità di associato (cioè senza versamento di contribuzione) o di aggregato (cioè con versamento della contribuzione, minimo €600= annui). Così facendo, l'iscritto potrà successivamente determinare il momento di fruizione di una delle prestazioni sotto indicate, potendo nel contempo richiedere, all'occorrenza, anticipazioni come previsto per legge.

24 - Pensionandi: Cosa comporta la riscossione del capitale?

- Il Partecipante che risulti iscritto alla previdenza complementare prima del 29 aprile 1993 (c.d. Vecchio Iscritto; sez.A) può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare (100%), sotto forma di capitale.

- Il Partecipante che risulti iscritto alla previdenza complementare dopo il 28 aprile 1993 (c.d. Nuovo Iscritto; sez.B) ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata (nel computo dell'importo complessivamente erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro).

E' previsto tuttavia che l'iscritto possa optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata, qualora l'importo che si ottiene convertendo il 70% della posizione individuale in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'iscritto, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale.

25 - Pensionandi: Che tipologie di rendita sono previste?

Il Fondo è in grado di offrire ai suoi iscritti:

- Una rendita vitalizia immediata annua anticipata con tasso tecnico dello 0%, rivalutabile annualmente. Tale tipologia di rendita è inizialmente più bassa rispetto a quella analoga con il tasso tecnico del 2,5% ma cresce più velocemente nel tempo;
- Una rendita vitalizia immediata annua anticipata al tasso tecnico del 2,5%, rivalutabile annualmente;
- Una rendita vitalizia immediata annua anticipata pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e poi vitalizia, rivalutabile annualmente (al tasso tecnico dello 0% ovvero del 2,5%);

- Una rendita vitalizia immediata annua anticipata reversibile al 60% - 80% e 100% in favore del sopravvissuto designato dall'assicurato, rivalutabile annualmente (al tasso tecnico dello 0% ovvero del 2,5%);
- Una rendita vitalizia immediata annua anticipata con controassicurazione, rivalutabile annualmente (al tasso tecnico dello 0% ovvero del 2,5%). Tale tipologia di rendita prevede che la differenza tra il capitale versato dal Fondo alla Compagnia e quanto effettivamente percepito sotto forma di rendita dal pensionato venga restituita, al momento del decesso, dalla Compagnia agli eredi;
- Una rendita vitalizia immediata annua anticipata con raddoppio della prestazione al 75° anno di età, rivalutabile annualmente (al tasso tecnico dello 0% ovvero del 2,5%). Tale tipologia di rendita è inizialmente più bassa ma prevede un raddoppiamento dell'importo mensile della rata al compimento del 75° anno d'età del pensionato;
- La possibilità di agganciare a tutte le varie tipologie di rendita suddette una copertura assicurativa aggiuntiva di tipo L.T.C. (Long Term Care). Tale copertura, "facoltativa" e "a carico dell'iscritto", permette al pensionato di assicurarsi, a condizioni particolarmente vantaggiose, contro la possibilità di essere, in futuro, non più autosufficiente. Il pensionato con copertura LTC nella fattispecie riceverà il rimborso delle spese sanitarie sostenute, l'erogazione di servizi di assistenza o in alternativa, oltre alla rata di pensione ordinaria, un importo mensile aggiuntivo.

26 - Pensionandi: Come posso segnalare al Fondo la mia scelta?

Per effettuare la formalizzazione della propria scelta, in prossimità della cessazione (circa un mese prima), riceverai direttamente dal Fondo una lettera con l'indicazione di tutte le prestazioni offerte e la relativa modulistica (da ritrasmettere, al Fondo, in originale firmato di pugno).

27 - Pensionandi: Con quale tempistica verrà evasa?

Le modalità di liquidazione delle prestazioni, approvate dal Consiglio di Amministrazione, prevedono due fasi:

ACCONTO: sarà liquidato un acconto nella misura non inferiore al 90% del montante consolidato all'ultimo Bilancio approvato. Il Fondo effettuerà l'accredito della somma spettante entro 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione da parte dell'interessato. Qualora la richiesta pervenga al Fondo prima della data di cessazione, i 120 giorni per l'accredito dell'acconto decorreranno dalla data di cessazione.

SALDO: Il Fondo verserà la somma a saldo, dopo l'approvazione dell'ultimo Bilancio di esercizio in cui la posizione è rimasta in gestione.

28 - Esodandi: Sarò esodato, quali prestazioni posso richiedere all'atto della cessazione?

Il personale che cessa per "esodo" è equiparato al personale che cessa con diritto a pensione, tuttavia le prestazioni richiedibili all'atto della cessazione sono diverse e l'erogazione di una rendita sarà possibile solo dopo aver maturato il diritto al riconoscimento della pensione da parte dell'INPS. Ciò premesso, l'iscritto che cessa per "esodo" può optare per:

- Mantenimento della posizione presso il Fondo:

L'iscritto ha la possibilità di mantenere la sua posizione presso il Fondo in qualità di associato (cioè senza versamento di contribuzione) o di aggregato (cioè con versamento della contribuzione, minimo €600= annui). Così facendo, l'iscritto potrà, in futuro, determinare il momento di fruizione delle altre prestazioni (compresa la rendita, se nel frattempo è divenuto titolare di pensione INPS), potendo nel contempo richiedere, all'occorrenza, anticipazioni come previsto per legge.

- Riscossione del 50% del capitale: l'iscritto uò optare per il riscatto del 50% del capitale e rimanere iscritto al Fondo relativamente al residuo 50% (in qualità di: associato o di aggregato), ovvero trasferire il residuo 50% della posizione ad altro Fondo.
- Riscossione del 100% capitale.
- Trasferimento posizione ad altra forma pensionistica complementare.

In mancanza dell'esercizio di una delle opzioni sopra indicate, si rimarrà iscritti al Fondo in qualità di associati sino al momento di una diversa comunicazione.

29 - Esodandi: Come posso segnalare al Fondo la mia scelta?

Per effettuare la formalizzazione della propria scelta, in prossimità della cessazione (circa un mese prima), riceverai direttamente dal Fondo una lettera con l'indicazione di tutte le prestazioni offerte e la relativa modulistica (da ritrasmettere, al Fondo, in originale firmato di pugno).

30 - Esodandi: Con quale tempistica verrà evasa?

Le modalità di liquidazione delle prestazioni, approvate dal Consiglio di Amministrazione, prevedono due fasi:

ACCONTO: sarà liquidato un acconto nella misura non inferiore al 90% del montante consolidato all'ultimo Bilancio approvato. Il Fondo effettuerà l'accredito della somma spettante entro 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione da parte dell'interessato. Qualora la richiesta pervenga al Fondo prima della data di cessazione, i 120 giorni per l'accredito dell'acconto decorreranno dalla data di cessazione.

SALDO: Il Fondo verserà la somma a saldo, dopo l'approvazione dell'ultimo Bilancio di esercizio in cui la posizione è rimasta in gestione.

31 - Cessazione per cause diverse: Non ho diritto a pensione, quali prestazioni posso richiedere all'atto della cessazione?

Il personale che cessa dal servizio senza avere raggiunto i requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio (pensione INPS), può optare per:

- Mantenimento della posizione presso il Fondo;
- Riscatto del capitale;
- Trasferimento posizione ad altra forma pensionistica complementare.

In mancanza dell'esercizio di una delle opzioni sopra indicate, si rimarrà iscritti al Fondo in qualità di associati sino al momento di una diversa comunicazione.

32 - Cessazione per cause diverse: Cosa comporta il mantenimento della posizione presso il Fondo?

L'iscritto ha la possibilità di mantenere la sua posizione presso il Fondo in qualità di associato (cioè senza versamento di contribuzione) o di aggregato (cioè con versamento della contribuzione, minimo €600= annui). Così facendo, l'iscritto potrà, in futuro, determinare il momento di fruizione delle altre prestazioni (compresa la rendita, se nel frattempo è divenuto titolare di pensione INPS), potendo nel contempo richiedere, all'occorrenza, anticipazioni come previsto per legge.

33 - Cessazione per cause diverse: Cosa comporta il riscatto del capitale?

Qualora venisse richiesto il riscatto della posizione, senza possedere i requisiti per l'accesso alla pensione INPS, il Fondo applicherà, al momento della liquidazione, su una parte del montante maturato, un'aliquota provvisoria che dovrà essere conguagliata in sede di dichiarazione dei redditi ed assoggettata alla tassazione ordinaria risultante dalla stessa.

34 - Cessazione per cause diverse: Come posso segnalare al Fondo la mia scelta e con quale tempistica verrà evasa?

Se cessi dal servizio per cause diverse dal "Pensionamento" o "Esodo", il Fondo non ti invierà alcun documento e dovrai essere tu a formalizzare per iscritto (firmato di pugno) la tua scelta, tra le

opzioni disponibili indicate precedentemente (mantenimento, riscatto o trasferimento della posizione).

35 - Cessazione per cause diverse: Con quale tempistica verrà evasa?

Le modalità di liquidazione delle prestazioni, approvate dal Consiglio di Amministrazione, prevedono due fasi:

ACCONTO: sarà liquidato un acconto nella misura non inferiore al 90% del montante consolidato all'ultimo Bilancio approvato. Il Fondo effettuerà l'accredito della somma spettante entro 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione da parte dell'interessato. Qualora la richiesta pervenga al Fondo prima della data di cessazione, i 120 giorni per l'accredito dell'acconto decorreranno dalla data di cessazione.

SALDO: Il Fondo verserà la somma a saldo, dopo l'approvazione dell'ultimo Bilancio di esercizio in cui la posizione è rimasta in gestione.

36 - Pensionati: Sono un vecchio pensionato del Fondo, perché è diminuito l'importo della rata mensile? Non è prevista una rivalutazione?

Sulle vecchie pensioni (ante 2003), da parte del Fondo non è prevista rivalutazione nè alcun adeguamento al costo della vita. Il valore lordo della pensione, mensilmente calcolato, rimane sempre costante, mentre può variare solo il relativo valore netto. Questo accade se il Fondo riceve segnalazione di variazione di aliquota fiscale, da applicare al riconoscimento (variazione di aliquota segnalata dal Casellario INPS e/o variazione di aliquota per addizionali regionali e comunali).

37 - Pensionati: Il pensionato è deceduto, può essere richiesta la reversibilità?

Per le vecchie pensioni (ante 2003) erogate dal Fondo è prevista la reversibilità (nella misura del 60%) nei confronti del coniuge e/o dei figli, sempre che questi ultimi siano studenti al di sotto del 26° anno di età o riconosciuti inabili al lavoro.

Per le nuove pensioni, invece, la reversibilità sarà riconosciuta solo nel caso che, all'atto della richiesta di erogazione di una rendita, l'iscritto abbia espressamente optato per tale tipologia, designando il relativo beneficiario.

38 - Pensionati: Cosa bisogna fare per ottenere il riconoscimento della reversibilità?

E' necessario far pervenire al Fondo la seguente documentazione:

- certificato di morte (in originale);
- certificato di matrimonio (in originale), nel caso la reversibilità spetti al coniuge;
- atto notorio in cui si attesti che non era intervenuta separazione tra i coniugi, ne passaggio a nuove nozze (nel caso la reversibilità spetti al coniuge);
- certificato di studio o attestazione comprovante lo stato di inabilità (nel caso la reversibilità spetti ad un figlio);
- copia di un documento di identità e del cod. fiscale del richiedente la reversibilità;
- indicazione del codice IBAN del conto corrente sul quale accreditare la pensione.

Dovranno essere altresì segnalati anche recapiti telefonici e postali ai quali il Fondo possa fare riferimento, nel caso di necessità di contatti.